

## LXVI.

## TORNATA DEL 9 GIUGNO 1896

## Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 4,800,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95 » — Parlano il ministro degli affari esteri, il senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, il ministro del Tesoro, il senatore Rossi Alessandro ed il ministro della guerra — Rinvio dell'articolo unico del progetto di legge alla votazione a scrutinio segreto — Approvazione della proposta del ministro della guerra d'inversione dell'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Osservazioni del senatore Saracco e risposta del ministro della guerra — Il senatore Taverna, relatore, riferisce sopra una petizione riguardante il progetto di legge, e propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla medesima, che il Senato approva — Approvansi quindi tutti gli articoli del disegno di legge — Posti successivamente in discussione rinviansi alla votazione segreta due progetti di legge relativi ad assegnazioni straordinarie di spese, ambedue di un solo articolo.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli esteri, della guerra e della marina. Interviene in seguito il ministro del Tesoro.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Sunto di petizione.**

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge il seguente sunto di petizione:

« N. 43. — Il generale Emilio Pagano, presidente della Società fra gli ufficiali pensionati, fa istanza al Senato, in nome di quella Associazione, perchè nell'interesse degli ufficiali appartenenti alla riserva sia modificato l'art. 2, del disegno di legge sull'avanzamento del regio esercito ».

PRESIDENTE. La petizione sarà rimessa all'Ufficio centrale essendo relativa ad un articolo del progetto di legge che è in discussione.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Atenolfi chiede un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia. Se non vi sono obiezioni, il congedo s'intenderà accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95 ». (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Appro-

azione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI, *ministro degli affari esteri*. Questo progetto di legge è venuto innanzi al Parlamento per regolare una spesa già avvenuta e già iscritta nel consuntivo del 1894-95. Nel corso ordinario delle cose sarebbe stato votato senza discussione alcuna. Non pertanto, nell'altro ramo del Parlamento questo progetto di legge ha dato luogo ad una memorabile discussione; e ieri anche qui, nel Senato, ha fornito argomento ad importanti discorsi ai quali ho il dovere di dare almeno una breve risposta.

La discussione è uscita dalla cerchia ristretta della materia contemplata nel progetto di legge e si è rivolta al grave problema che noi abbiamo d'innanzi: al problema dell'Eritrea, e dell'indirizzo da dare alla nostra politica coloniale. E la discussione ha inoltre toccato altri rilevanti soggetti aventi rapporto colla politica coloniale e che meritano tutta la nostra attenzione.

Il Senato consentirà che io risponda molto brevemente, tanto più che fra non molto verrà qui in discussione il bilancio degli affari esteri, ed in quella occasione noi potremo anche con maggiore ampiezza, con maggiore agio, trattare dei vari argomenti che si collegano a quel bilancio, e che quasi incidentalmente sono stati introdotti, a proposito di questo progetto di legge, nella discussione di ieri.

Il primo problema cui accennò il senatore Vitelleschi, al quale io debbo, pel modo con cui egli mi rivolse la sua domanda, porgere vivi ringraziamenti, avendo egli detto cose molto lusinghiere a proposito dell'indirizzo da noi seguito, è il gravissimo problema della colonizzazione nell'Eritrea: se, cioè, questa debba essere, come ancora si discute, colonia di sfruttamento, o colonia commerciale; se debba essere colonia agricola, o colonia di emigrazione.

Di questo ampio tema io non parlerò che succintamente. Ma non posso astenermi dal

fare questa riflessione, pur troppo penosa: che dopo oramai tredici anni, e dopo avere speso 300 o 400 milioni, noi siamo ancora a domandarci, così in questo come nell'altro ramo del Parlamento, quale è l'indirizzo che daremo alla nostra politica coloniale nell'Eritrea.

Ora che le cose, per processo doloroso di avvenimenti, si sono molto chiarite, molte illusioni che dominavano in addietro sono certo scomparse.

L'altro anno ancora, si credeva che sarebbe facile cosa la conquista del Tigri e che facilmente avremmo da ultimo disposto dei capi abissini.

Dolorosissimi eventi hanno semplificato il tema. E il senatore Vitelleschi ha potuto esprimere la sua soddisfazione che l'attuale Governo si sia messo sopra una linea di prudente raccoglimento, ed abbia stabilito i confini della colonia, nella speranza di vederli ritornare sollecitamente a tranquillità, in guisa che le speranze coloniali di molti possano trovare la loro realizzazione.

La forza degli avvenimenti è tale, che a mio avviso il programma da noi adottato, nella questione africana, s'imporrebbe, quali che fossero le persone al nostro posto.

Ma, anche nella posizione in cui ci siamo stabiliti, sorge il dubbio sulla via in cui ci porremo, qualora la tranquillità e la pace, fattori indispensabili, possano permettere, se non altro, un inizio di colonizzazione.

Certo che, se la minaccia dell'Abissinia, di questo impero che in questi ultimi anni ha tanto perfezionato i suoi ordinamenti militari, e il suo esercito, e s'è così riccamente fornito di armi, dovesse mantenersi, se non fosse possibile stabilire con esso una pace durevole, una pace sicura, i voti del senatore Rossi e di altri uomini competentissimi in questa materia, voti espressi anche dall'onorevole Di San Giuliano, relatore della Commissione parlamentare d'inchiesta per l'Eritrea, non avrebbero facile attuazione.

Io penso che, se la colonia Eritrea potrà avere uno sviluppo qualsiasi, questo sviluppo non potrà essere che agricolo, mercè una nuova corrente di emigrazione; fatto, questo, assolutamente dipendente da circostanze le quali non possono essere a tutt'oggi con esattezza previste.

La possibilità, in genere, di una colonizzazione agricola è stata, non v'ha dubbio, dimostrata, e tutti ammirano i nobili sforzi, e l'abnegazione e l'entusiasmo dell'onorevole Franchetti; l'opera del quale ha sufficientemente chiarito che colonie agricole si possono stabilire sull'altipiano etiopico; che i nostri contadini sono nella possibilità di svolgervi un'agricoltura eguale a quella che onora le nostre campagne della Toscana, delle Marche, ecc.

Un altro esperimento più recentemente iniziato, e che pur desidero menzionare a titolo d'onore, è quello dovuto all'iniziativa dei senatori Rossi e Lampertico e della benemerita Associazione italiana per le missioni cattoliche. Il pregio della colonia *Margherita* (tale è il nome della nascente colonia) sta essenzialmente in questo, che è sorta per iniziativa privata, ed è mio dovere di ricordare la munificenza del senatore Alessandro Rossi, il quale in questa occasione ha dato un esempio raro e forse unico al mondo.

Conviene però riconoscere che tanto all'uno quanto all'altro esperimento è mancata la fortuna.

Quanto è avvenuto alla colonia fondata dall'onorevole Franchetti è noto al Senato. Quando apparvero i primi pericoli della guerra, fu necessario dai campi coltivati trasportare i coloni nel vicino forte di Adi-Ugri; poscia, crescendo il pericolo, tutti i coloni ripararono all'Asmara ed indi dovettero scendere a Massaua.

Intanto le famiglie di contadini che erano partite da Genova per la colonia *Margherita* non raggiunsero che parzialmente l'altipiano di Keren; donne e fanciulli dovettero rimanere a Massaua.

Più tardi tanto i coloni di Adi-Ugri, quanto quelli di Keren, si persuasero, ma non tutti, a risalire sull'altipiano. Altri, vinti dallo scoraggiamento, vollero essere rimandati in Italia, e noi ci trovammo nella necessità di doverli fare rimpatriare poichè essi erano tanto risolti al ritorno, che, qualora si fosse loro negato il gratuito passaggio, avrebbero, elemosinando, raccolto il denaro necessario per ricondursi in patria.

Queste cose ho voluto dire per rispondere al senatore Vitelleschi e fargli comprendere, - cioè che, del resto, egli intende anche meglio di me - come alla domanda sua circa l'indirizzo che

noi intendiamo di dare alla nostra politica coloniale, sia assai più difficile rispondere che a prima vista non paia.

Gli onorevoli Vitelleschi e Rossi accennarono ad un altro grave problema che preoccupa profondamente l'Italia: il problema della emigrazione.

Se gli onorevoli senatori consentono, questa materia, generalmente riservata alla discussione generale del bilancio degli esteri, potrà essere meglio dilucidata quando fra poco tempo quel bilancio verrà qui al Senato.

Certo è che il fenomeno della nostra emigrazione, di quest'esodo d'oltre 200 mila italiani che ogni anno abbandonano la patria per andare presso nazioni straniere, è un fatto che profondamente preoccupa. A taluno esso sembra il sintomo d'un grave morbo sociale. Altri ritengono, invece, che un male non sia. Forse i due concetti possono accordarsi, perchè da un lato è innegabile che noi abbiamo un incremento di popolazione relativamente superiore a quello di paesi ben più ricchi di noi, come la Francia, e dall'altro lato è vero che non si abbandona la propria terra quando vi si sta bene.

Ma il fenomeno della emigrazione, di cui non so se un giorno ci sarà dato deviare una parte verso la colonia Eritrea, merita di essere attentamente studiato per ovviare ai gravi mali che certamente si verificano.

I nostri emigranti lamentano, anzitutto, il modo in cui funziona la nostra legge sull'emigrazione, il modo in cui operano le agenzie d'emigrazione, e in particolar maniera il modo in cui operano i cinque o seimila subagenti, di molti dei quali non si può certo essere soddisfatti.

Giunta in America, la nostra emigrazione, specialmente quella parte che va negli Stati Uniti, incontra difficoltà sempre crescenti.

E purtroppo non è lontano il giorno, alcuni temono, in cui severissime misure di esclusione saranno prese.

La condizione dei nostri emigranti negli Stati Uniti dà luogo a seria meditazione anche perchè i nemici più crudeli, che gli emigranti nostri trovano in quelle terre lontane, sono precisamente altri Italiani. Ed è doloroso il vedere che lo sfruttamento della nostra emigrazione appena giunta a destinazione (parlo sempre

degli Stati Uniti) va a beneficio di alcuni parassiti.

Ma, d'altra parte, la responsabilità di questi, mali ricade in parte sul paese nostro; ed è certo penosissimo l'apprendere, dopo 35 anni dacchè in Italia vigono i nuovi ordinamenti civili, che la nostra emigrazione in America ancora figura, nell'analfabetismo, in ragione del 62 per cento; solo i Portoghesi hanno cifra più elevata di noi. E se l'emigrazione tedesca e la norvegiana, se in genere altre emigrazioni hanno tanta maggior fortuna di noi, questo essenzialmente dipende dall'educazione che gli emigranti portano con loro, e che è di gran lunga superiore a quella dei nostri emigranti.

Ma di questo argomento (poichè molto sarebbe a dirsi anche di quanto avviene nel Brasile, dove le condizioni non sono sempre liete per la nostra emigrazione, e di quello che avviene nella Repubblica Argentina, dove certo la nostra emigrazione fa ottima prova di sè), troppo dovrei ancora parlare, e la materia richiederebbe troppo tempo. Ne rimanderemo la discussione, ove il Senato creda conveniente di doverla fare, al bilancio degli esteri.

Così pure della questione riguardante il Benadir, di cui ha fatto cenno, se non erro, il senatore Rossi, avremo occasione di parlare in sede speciale, poichè è già stata presentata all'altro ramo del Parlamento la convenzione col sultano di Zanzibar, rimasta sospesa per tre anni, come sa il senatore Rossi, mercè un patto preliminare che ci dava facoltà di usufruire provvisoriamente della concessione per un triennio prima di venire ad una definitiva stipulazione.

Il termine scade nel prossimo luglio, ed è assolutamente indispensabile che noi risolviamo il problema. Spero che il Senato, quando la Camera l'abbia approvato, farà buona accoglienza a quel progetto di legge, mediante il quale, lasciando i porti del Benadir e la grande regione a cui si estende il nostro protettorato, nelle mani di una amministrazione privata, avremo modo di sperimentare come se ne possa ottenere qualche buon risultato.

Un'altra lode ci rivolse il senatore Vitelleschi, per la quale io pure debbo ringraziarlo, ed è dello aver noi da ultimo stabilito, quantunque il generale Baldissera non lo consigliasse, di mantener Cassala per un certo

tempo ancora. A Cassala siamo rimasti per virtù delle nostre armi, e l'importanza del fatto è stata molto maggiore, forse, di quanto da noi si fosse pensato, oppressi come ancora eravamo dal ricordo di tristi avvenimenti.

Per quanto si trae dalle notizie che andiamo ogni giorno ricevendo, i dervisci vanno sempre più allontanandosi, sicchè per ora possiamo essere relativamente sicuri.

I vantaggi che l'occupazione di Cassala ci dà sono forse al disotto, a prima vista, dei sacrifici che ci costa.

Certo è che la difesa della parte occidentale della nostra colonia è resa più facile; e l'essere noi in quella posizione così avanzata, certamente fa impressione sui dervisci, i quali si sentono minacciati, dopo di essersi riconosciuti impotenti a riconquistare quella piazza. Ma la occupazione di Cassala costa parecchi milioni e impegna notevoli nostre forze.

Noi ci siamo conservata piena libertà d'azione, poichè è innegabile che se i dervisci riprendessero ardire, e se si ripresentassero con grandi forze ad assediare Cassala, da Massaua non sarebbe facile il muovere a liberarla e non lieve sforzo occorrerebbe, da parte nostra, per impedire che il presidio si trovi abbandonato alla sua propria fortuna.

In ogni modo, rimanendo a Cassala noi siamo lieti di rendere servizio anche alle armi anglo-egiziane, le quali muovono lungo il Nilo per dare all'Egitto una frontiera militarmente più sicura.

Rimanendo a Cassala saremo anche noi di fronte al grave problema che si compendia in una sola parola: il Sudan.

Questo è un problema che è lungi ancora dall'essere risoluto, poichè, non ostante l'esempio che l'Olanda dà nelle grandi isole della Polinesia, lo sfruttamento delle colonie equatoriali presenta gravissime difficoltà, soprattutto in una così ampia distesa di continente come è l'Africa centrale.

Ma quella parte del Sudan che l'Egitto già possedeva trovava in condizioni speciali, soggetta com'è alla tirannide feroce di una razza la quale domina quel paese fra crudeltà e barbarie che non hanno riscontro nella stessa Africa.

La riconquista di quella regione, data la crescente amicizia ormai manifestatasi fra gli Abis-

sini e quelle popolazioni, data la grande facilità di armamento, come se ne ha ora la prova in Abissinia, una simile riconquista, non esito ad affermarlo, presenterà difficoltà grandissime. È in tutta la sua pienezza, una nuova difficoltà che si pone sulla via del progresso coloniale nell' Africa.

Così anche alla possibilità di vantaggi coloniali da trarre dal Sudan si contrappongono gravi difficoltà e gravi rischi, e ognuno di noi ben sa che in Italia ormai le guerre africane non sono punto popolari.

Anche su questo punto, adunque, è difficile, per il Governo, di indicare la precisa linea di condotta che intende seguire.

Cassala sarà intanto conservata, ma, per conservarla, dobbiamo considerarla come un problema che noi cercheremo di risolvere, e che, ne abbiamo fede, sapremo risolvere nell' interesse del paese.

Mi scuseranno gli onorevoli senatori Lampertico e Maiorana se non rispondo partitamente circa molte altre domande ch' essi mi hanno fatto l' onore di rivolgermi, parendomi preferibile trattarne in altra prossima occasione. Prima di concludere, però, sento il dovere di rivolgere il pensiero ai nostri prigionieri, a cui, con parole eloquenti, ieri accennavano gli onorevoli senatori Vitelleschi, Lampertico ed altri. Il Governo, il quale ha preso l' iniziativa di tutto ciò che era possibile, non solo per recare soccorso a quegli' infelici, ma anche per liberarli, ha fede nel successo. Sono lieto che in così santa opera ci incoraggino i voti di tutti gli Italiani, uniti, con maravigliosa armonia, in una concordia di sentimenti e di speranze, quale da molti anni non ha precedenti nella storia d' Italia. Ai voti comuni, giova sperarlo, sarà data piena soddisfazione.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Dovendo per la Commissione permanente di finanze, parlare su questo progetto di legge, in luogo del relatore conte di Cambray Digny, che mi dispiace sia assente, lo farò brevemente, e considererò il progetto sotto un aspetto che può parer nuovo.

Gli onorevoli senatori, che ieri ci fecero eloquentemente udire alte considerazioni sopra sva-

riati argomenti, io seguii con la massima attenzione, e non me ne dolgo punto. Anzi ho tratto anch' io per mia parte profitto di quei discorsi, cui hanno fornito argomenti l' Africa e l' America, la politica e la guerra, la propaganda protestante e l' influenza papale, la tratta dei negri e le missioni, le colonie agrarie e le colonie transmarine, la emigrazione e il commercio, ed altri importanti argomenti.

Hanno fatto benissimo di trarre occasione da questo progetto di legge, che s' intitolava dall' Africa per esporre elevate considerazioni, che vi avessero vicina o lontana attinenza; e non dirò che quei discorsi, ai quali oggi ha fatto seguito uno assai importante discorso sulla politica coloniale e sulle condizioni africane, dell' onor. ministro degli esteri, non siano utili.

Qualunque sapiente parola ispirata dal sentimento del pubblico bene è sempre un seme fecondo; che prima produce i suoi frutti nelle intelligenze e poi può produrlo nei fatti.

Ma il progetto di legge che noi avevamo ed abbiamo davanti, non contiene un programma, non accenna a cose future, non fornisce al Governo i mezzi di fare cosa alcuna; quindi io che difficilmente avrei potuto seguire i miei onorevoli colleghi in quell' altezza di considerazioni, scendo all' argomento concreto del progetto di legge; di cui sarà bensì merito aver sollevato così alta discussione, ma che veramente è circoscritto assai e nel suo oggetto e nei suoi intenti.

Infatti di che si tratta? Forse di dare un indirizzo al Governo, o all' amministrazione della cosa pubblica in un dato senso?

No; ma solo di regolarizzare il passato.

Non si tratta che di dare 4,800,000 lire, non già per fare delle spese, ma per regolarizzare delle spese fatte.

Ho piacere che sia intervenuto nel Senato l' onorevole ministro del Tesoro, perchè le considerazioni che sto per fare a nome della Commissione permanente di finanze riguardano principalmente lui.

Cominciò da dire come sarebbe desiderabile, anzi necessario, che nei bilanci e in tutti i documenti legislativi e contabili che vi si riferiscono, si usasse un linguaggio più sincero, che corrispondesse alla realtà.

Questo progetto ha questa intestazione:

Approvazione dell' *eccedenza d' impegni* per

la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d' Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95.

Guardando alla intestazione parrebbe che il Governo si fosse impegnato a spendere 4,800,000 lire, ma che queste non si spenderanno se non quando il Parlamento abbia concesso questo fondo. Analogamente a questo il conto consuntivo, che fu presentato il 25 di novembre porta al capitolo 32 della spesa per gli affari esteri la somma di 4,800,000 lire, il cui pagamento vi si nota essere rimandato agli esercizi futuri.

Ciò non è esatto; e lo dice la relazione che accompagna il progetto che stiamo discutendo, presentato lo stesso giorno 25 novembre dello scorso anno alla Camera dei deputati.

In essa infatti si dice, che la somma di lire 4,800,000 era quasi intieramente erogata. Ed oggi l'onorevole ministro degli esteri ha tolto il quasi; e colla lealtà che lo distingue, ha detto che non si tratta di ottenere un fondo per nuove spese, ma bensì di regolarizzare spese già al tutto fatte.

Ora io credo che sia lecito, anzi doveroso, domandare che questi atti - la cui importanza non è d'uopo sia dimostrata od espressa da alcuno - corrispondano alla realtà delle cose.

È male che queste cose possano avvenire; ed appunto la preghiera che io in nome della Commissione di finanze dirigo al ministro del Tesoro, è di volere occuparsi dell'argomento e vedere con quali disposizioni regolamentari, o piuttosto istruzioni d'ordine interno, si possa e debba riparare e provvedere.

L'onorevole Cambrey Digny nella sua breve relazione notava che la spesa dei 4,800,000 non aveva avuto la preventiva sanzione legislativa, e che il ministro del Tesoro l'assunse sopra la sua responsabilità.

Ma, signori, questo non deve potere accadere!

Non deve potersi fare una spesa che non sia autorizzata dal bilancio, o che ne ecceda i limiti. (*Bene*).

Tutti sanno quale intima relazione esista tra il bilancio e lo Statuto; aggiungo, tra la rigorosa osservanza della legge di contabilità e lo Statuto.

Ma taluno può chiedere: non vi sono dunque

efficaci riscontri? come può essere che si spendano 4,800,000 lire su di un capitolo al di là della somma stabilita dalla legge? E si noti che vuol dire quasi il 60% di più, poichè la somma già stanziata nel bilancio degli esteri in questo capitolo, non era che di 8,250,000 all'incirca.

Come avviene ciò?

Avviene perchè, con un certo avvedimento contabile e burocratico, si è tempo addietro istituito un conto corrente tra il Ministero del Tesoro, ed il Ministero della guerra.

La ragione che mosse a istituire questo conto corrente era tutt'altra, e pareva che dovesse essere una garanzia per la finanza; ma si è rivolto a fine diametralmente opposto, così che invece permette di trarre ordini di pagamento allo scoperto.

Chiamo allo scoperto qualunque spesa o pagamento che non è compreso nel bilancio approvato dal Parlamento, oppure va fuori de' suoi limiti.

Che cosa era nella sua origine questo conto corrente col Tesoro?

La legge di contabilità mentre limita per tutte le altre amministrazioni la somma dei mandati a disposizione e di anticipazione a trentamila lire, non ha potuto fare altrettanto per il Ministero della guerra; e dispone a riguardo di questo che i mandati di anticipazione siano emessi a seconda del bisogno, vale a dire che non segna alcun limite.

Da ciò il pericolo che nelle casse dell'Amministrazione militare si potessero raccogliere ingenti fondi; onde si pensò ad ovviarlo, e si pensò anche all'utile che avrebbe il Tesoro, se non fosse obbligato a fare il disborso tutto in una volta di somme richieste per sopperire ai bisogni dell'esercito. Quindi invece di fare il pagamento effettivo di tutte le somme portate dai mandati, si pensò di costituire con essi e con altri fondi speciali di pertinenza della Guerra un conto corrente fra la Guerra ed il Tesoro, da usarne secondo le occorrenze, con ordini di pagamento.

Pertanto in origine questo conto corrente era sempre attivo da parte del Ministero della guerra e passivo da parte di quello del tesoro; poichè l'amministrazione della guerra doveva, ed è ancora detto che deve, versare anticipatamente alla Tesoreria le somme delle quali può poi

disporre, e di cui viene intanto accreditata in conto corrente.

Cammin facendo questo conto corrente ha mutato aspetto.

Diventò un conto corrente variabile nella somma, ma sempre passivo da parte del Ministero della guerra, col quale si può, mediante un addebitamento provvisorio verso il Tesoro, fare delle spese all'infuori o al di là delle competenze bilanciate.

Perciò ci troviamo nella posizione che soltanto a spesa fatta, quando nessuno può più fare serio ostacolo, e quasi non può più farne alcuna o può fare soltanto sterili osservazioni, dobbiamo provvedere a regolarizzare partite sospese.

La questione non ha solo importanza finanziaria.

E poichè con questo espediente fu provveduto a spese per l'Africa, permettetemi, o signori, di rivolgermi un quesito.

Pare a voi che sarebbe stato senza influenza nel futuro svolgimento dei fatti d'Africa, che ha portato ad una catastrofe, se fin dal mese di maggio o di giugno del 1895, e meglio se prima, mediante la domanda del fondo occorrente di L. 4,800,000, si fosse messo innanzi al Parlamento quale era la reale condizione delle cose, e si fosse potuto avere un'occasione di dire a ragion veduta, o fermatevi o proseguite? (*Movimento, approvazioni*).

Dunque è chiaro che l'osservanza della legge di contabilità, che ha fondamento nelle disposizioni statutarie, non ha soltanto, come alcuni pensano, un valore burocratico; e che anzi non ha soltanto un interesse per la finanza, poichè può avere un grandissimo interesse anche per la politica condotta dal Governo, e per gl'interessi più vitali dello Stato (*Bravo; Benissimo*).

Mi sia lecito poi ricordare, che vi sono degli articoli dello Statuto, per esempio, il 5, il quale, anche per i più temperati cultori e fautori delle teorie costituzionali e delle garanzie parlamentari, può parere e sarebbe eccessivo; ove non fosse temperato da altre disposizioni che subordinano al voto del Parlamento l'esercizio delle più alte funzioni del potere esecutivo.

Per queste considerazioni, che potrebbero avere largo sviluppo, e sono d'ordine amministrativo, finanziario e costituzionale, la cui gra-

vità pare a me indiscutibile, domando al signor ministro del Tesoro se accolga l'invito di studiare quei provvedimenti regolamentari, i quali valgano ad impedire che per mezzo di allargamento di conti correnti, si possano non solo impegnare, ma eseguire spese, abilitando anche ad atti politici al di là e all'infuori del bilancio dello Stato (*Benissimo! Approvazioni!*).

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Non spetta a me di entrare ora nell'apprezzamento delle circostanze delle quali ha così profondamente ragionato l'onorevole senatore Finali dal punto di vista amministrativo e politico. Egli però mi ha diretta una precisa interrogazione e a questa precisa interrogazione, devo una precisa risposta. Egli ha parlato del conto corrente fra il Ministero del Tesoro e il Ministero della guerra, e ha trovato che questo conto corrente può offrire l'opportunità di operazioni e di spese che non potrebbero farsi altrimenti colla perfetta regolarità prescritta dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato.

Ora è un fatto che fra i diversi conti correnti che si riscontrano nelle nostre amministrazioni, uno ha preso una importanza affatto speciale per l'entità delle cifre alle quali è pervenuto. Ed è precisamente il conto corrente per personali diversi che è continuamente aperto fra il Ministero del Tesoro e quello della guerra.

Questo conto corrente, il quale, anni sono, si pareggiava fra l'attivo e il passivo, anzi lasciava persino un margine a credito del Ministero della guerra, cominciò poi a presentare scoperto un credito a favore del Tesoro, che giunse fino ad un massimo di più di ventitre milioni, ed è disceso, però, adesso, o almeno pochi giorni fa, a circa quattordici milioni. È evidente, che quando un conto corrente di queste proporzioni è stabilito per consuetudine fra il Tesoro e un'amministrazione dello Stato, esso diventa naturalmente un mezzo facile per sottrarre all'immediato controllo del Parlamento spese, che fosse necessario ed urgente di fare. Perciò, venuti a questo posto, allorquando ci siamo proposto di esaminare se e dove la contabilità delle nostre amministrazioni potesse essere corretta e migliorata, questo argomento formò speciale oggetto dei nostri studi.

Senza entrare in particolari, che annoierebbero forse inutilmente il Senato, posso assicurare l'onorevole senatore Finali che, appunto in questi giorni, mi sto occupando di raccogliere dati ed elementi per trovare una soluzione all'importante quesito, il quale abbraccia tanto le casse speciali esistenti presso diversi Ministeri, quanto i conti correnti che ancora trovansi aperti in misura superiore a quella che non dovrebbe mai oltrepassarsi in un'amministrazione ove si voglia che il controllo sia continuo ed efficace.

Spero che queste mie dichiarazioni potranno soddisfare il giusto desiderio espresso dall'onorevole senatore Finali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finali, relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. Ringrazio a nome della Commissione permanente di finanze e nel mio personale, l'onorevole ministro del Tesoro delle fatte dichiarazioni.

Aggiungo che con vivissima soddisfazione ho appreso quel che egli fatto sapere al Senato, cioè che si occupi anche della consistenza delle Casse speciali, che esistono presso vari Ministeri. Anche questo è un mezzo al tutto anormale, che permette sfuggire ai riscontri, e talvolta commettere irregolarità irreparabili.

Sarà ben fatto provvedere a sistemarle.

La sistemazione migliore, a creder mio, sarebbe di farle venir meno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole senatore Rossi.

Senatore ROSSIALESSANDRO. Non posso non ringraziare l'onorevole ministro degli affari esteri per le parole gentili direttemi personalmente, che mi tornano molto al di sopra dei meriti attribuitimi.

Mi è parsa la mia iniziativa all'Eritrea un dovere di cittadino, un dovere comune, il quale come da noi, viene usato frequentemente presso altre nazioni.

Nutro la speranza, che il Governo il quale per bocca dell'onorevole Caetani oggi ha manifestate le sue simpatie per la colonia agricola Regina Margherita, trovi motivo di confortare il senatore Lampertico che è presidente della Associazione che la conduce, allorquando si avrà modo di ritornare sull'argomento nella discussione del bilancio degli affari esteri, al qual bilancio riporterò anche la replica alle

risposte che l'onorevole ministro si è compiuto di dare sul mio discorso di ieri.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Prima di chiudere questa discussione, mi credo in obbligo di dare una risposta precisa alla domanda dell'onor. Vitelleschi.

Egli mi domandò come s'intendeva dal Governo di organizzare per l'avvenire quel piccolo esercito nostro coloniale che presidia l'Eritrea.

Prima di tutto debbo ringraziarlo del modo nobile ed elevato col quale l'onor. Vitelleschi, parlando dell'onore militare, si espresse a riguardo dei nostri ufficiali e soldati che hanno preso parte a questa disgraziata campagna d'Africa. Io lo ringrazio e mi associo intieramente alle nobili parole da lui pronunciate, e che sono conformi agli stessi concetti da me manifestati nell'altro ramo del Parlamento.

In quanto alla questione dell'ordinamento dell'esercito coloniale, non abbiamo ragione di modificare lo stato di cose che precedette l'attuale campagna d'Africa, e che stabiliva la forza necessaria per la sicurezza della colonia, costituita da truppe indigene, comandate da ufficiali nostri, e sussidiate da poche truppe bianche. Allora si avevano sei grossi battaglioni di truppe indigene e un solo battaglione di bianchi italiani. Taluno però, malgrado una certa fiducia che si aveva, sia nella condotta, sia nel valore, sia nella fedeltà degli ascari, riteneva che questa proporzione di uno a sei fra Italiani ed indigeni fosse un po' troppo scarsa dalla parte degl'Italiani.

Ora io non dico già si debba mantenere anche in avvenire quella proporzione primitiva; ma può darsi invece che si debba far diventare di due a sei o di tre a sei; su di ciò mi riservo d'interpellare particolarmente il generale Baldissera che è veramente maestro in quella organizzazione.

Però i fatti stessi d'Africa ci hanno assicurato maggiormente sulla fedeltà degl'indigeni.

Questa era stata provata soltanto nella fortuna propizia, e si poteva temere avesse a scemare se le cose andavano male. Invece, anche nella sventura, non solo gl'indigeni combatterono con valore, e su ciò non vi era dubbio,

ma seppero mantenersi fedeli al sentimento italiano.

Certo ciò fa onore agli ascari, ma più di tutto fa onore agli ufficiali che seppero ammaestrarli e guidarli in questi buoni sentimenti.

Concludo quindi che conviene mantenere la base del presidio africano formato da ascari, giacchè è stata confermata la nostra fiducia in loro, appunto dopo i disastri successi.

Questo è quanto poteva rispondere all'onorevole Vitelleschi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà in altra tornata a scrutinio segreto.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, numeri 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito ».

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Siccome l'ora è avanzata, e la discussione di questo progetto di legge è molto importante, tanto da richiedere certamente parecchie sedute, sarei di avviso, se il Senato acconsente, di passare alla discussione dell'altro progetto di legge egualmente urgente, iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, cioè quello per l'avanzamento nel regio esercito, il quale fu già votato dal Senato, e vi ritorna ora dalla Camera dei deputati con leggere modificazioni che non potranno dar luogo a discussione prolungata.

In tal modo sarebbe rimandato a domani, in principio di seduta, il seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del ministro della guerra d'invertire l'ordine del giorno e di dar luogo immediatamente alla discussione del progetto di legge assegnato al n. 3 sull'« Avanzamento nel regio esercito », rimandando alla seduta di domani il seguito

della discussione del progetto di legge sullo ordinamento del regio esercito, che è iscritto al n. 2.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi. (Approvato).

#### Discussione del progetto di legge:

##### « Avanzamento nel regio esercito » (N. 10-B).

PRESIDENTE. Passeremo dunque alla discussione del progetto di legge iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, sull'« Avanzamento nel regio esercito ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

(V. Stampato N. 10-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Una semplicissima domanda. Ed è se in seguito all'adozione di questo progetto di legge il carico che ne verrà allo Stato nel riguardo delle pensioni militari sia per crescere, ed in quale misura. Di ciò si è parlato altra volta. Delle spiegazioni furono allora date, questa volta no, e forse non se ne è vista la necessità.

Ad ogni modo domando al ministro queste spiegazioni a semplice scarico di coscienza.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Questa questione fu appunto trattata qualche anno fa, in occasione di un analogo disegno di legge: allora venne compilato uno specchio inteso a dimostrare il maggiore aggravio che sarebbe venuto al bilancio dello Stato dall'applicazione del nuovo sistema.

Secondo quel disegno di legge, ogni anno avrebbero lasciato il servizio attivo permanente da 400 a 500 ufficiali.

Con la presente legge i termini del problema sono cambiati; il numero annuo degli ufficiali che verranno pensionati sarà, è vero, alquanto maggiore che per il passato, ma l'aggravio al fondo pensioni verrà di molto ridotto rispetto a quello prima computato.

Ciò è dimostrato dallo specchio che va unito alla relazione con la quale presentai il disegno di legge alla Camera dei deputati (allegato I),

e nel quale è indicato il numero degli ufficiali che sarebbero colpiti di limiti d'età nel triennio 1896-98.

Da tale specchio si rileva che gli ufficiali che nel corso dell'anno 1896 andrebbero in pensione, sono 372; che l'anno venturo andrebbero in pensione 194 ufficiali, e nell'anno successivo 195.

Per quanto riguarda l'anno in corso, dei 372 ufficiali ora detti, la metà all'incirca ha già lasciato il servizio, o sta per lasciarlo, anche senza la legge nuova: quindi l'aggravio finanziario, per l'applicazione della legge sarebbe per l'anno corrente di molto diminuito.

L'applicazione di questa legge non soffre sensibili eccezioni, e perciò sulla scorta dei dati di fatto, che si posseggono, si può fondatamente presumere che l'aggravio per il bilancio dello Stato non sarà superiore alle 200 o 300,000 lire al massimo.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Ringrazio ed accetto intieramente le spiegazioni che mi vengono dal signor ministro della guerra. Devo solo dichiarare, a mia giustificazione, che altra volta, quando si discuteva questo disegno di legge parecchi anni sono, come ben ricordava l'onorevole Ricotti, si parlava di un onere di bilancio ragguagliato ad un paio di milioni ed anche più, e mi ricordo di una piccola discussione che tenni col relatore della Commissione che è ancora lo stesso. Quindi mi premeva sapere se oggi ci troviamo nelle stesse condizioni oppur no.

Per iscagionarmi di aver fatto questa domanda, che, del resto, credo non sia del tutto inutile, devo dire che la relazione dell'altra Camera non è stata distribuita. Se fosse stata distribuita avrei avuto occasione di studiare quei dati numerici, in base ai quali il signor ministro della guerra ha dato le spiegazioni, che, lo ripeto, accetto ringraziando.

Questa è la sola ragione che mi ha mosso a parlare e devo chiedere scusa al Senato se forse ho fatta una domanda inopportuna.

RICOTTI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, ministro della guerra. Di quanto accenna l'onorevole Saracco si ragionò con lui, non

so se tre o quattro anni fa, e veramente l'onorevole Saracco nei suoi computi era allora pervenuto a cifre alquanto superiori alle reali, ma io ho creduto di correggerlo, facendogli rilevare che si trattava di somma assai minore di tre milioni.

Ad ogni modo, come ho già accennato, il problema oggidì è diverso: i limiti d'età proposti in quell'epoca erano diversi da quelli attuali: Così, per esempio, il limite d'età per i capitani delle armi combattenti era allora di 48 anni; adesso invece è di 50. Tale differenza si farà sentire sopra 100 o 150 capitani all'anno.

Non è dunque cosa di poca importanza l'aver aumentato di due anni il limite d'età per i capitani, tanto più che nel totale dei giubilati hanno prevalenza per numero quelli col grado di capitano.

In conclusione, io ritengo che se l'aggravio finanziario col precedente progetto di legge poteva salire ad un milione, ed anche ad un milione e mezzo, con le proposte attuali toccherà appena le tre o quattrocento mila lire al massimo.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Una parola sola per dichiarare che mi compiaccio di questa notizia, a condizione, s'intende, che avendo elevato il limite d'età a 50 anni pei capitani, mentre prima era di 48, non ne avverrà danno alla consistenza dell'esercito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, dei quali domando al Senato se possiamo omettere ora la lettura che è già stata fatta (*Benissimo*).

Non essendovi osservazioni in contrario questa proposta s'intende approvata.

## TITOLO I.

### Delle condizioni necessarie per l'avanzamento.

#### CAPO I.

##### *Norme generali.*

#### Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

(Approvato).

## Art. 2.

L'idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e con regolamento da approvarsi con decreto reale.

(Approvato).

## CAPO II.

*Norme speciali.*

## § 1. — Gradi di truppa.

## Art. 3.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

Questo tempo è ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

(Approvato).

## § 2. — Ufficiali in servizio attivo permanente.

## Art. 4.

Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1. Aver compiuto il diciannovesimo anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma, e per la nomina a capo musica, il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2. Essere cittadino italiano; però i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

(Approvata).

## Art. 5.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6:

1. Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2. Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni, che verranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale;

3. Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, dell'Accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.

(Approvato).

## Art. 6.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare che saranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi ed ai capomusica che saranno nominati per concorso.

(Approvato).

## Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado necessaria per potere conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in

3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'art. 35;

3 anni pel grado di tenente;

4 anni pel grado di capitano,

e 2 anni per tutti gli altri gradi.

(Approvato).

## Art. 8.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.

Grado	Stato magg. gen. (1) Stato maggiore Carabinieri Reali Fanteria Cavalleria Artiglieria - Genio	Corpo sanitario Id. commissariato Id. contabile Id. veterinario
Tenenti generali. . .	65	—
Maggiori generali. .	62	65
Colonnelli . . . . .	58	62
Tenenti colonnelli. .	56	53
Maggiori. . . . .	53	56
Capitani . . . . .	50	53
Tenenti. . . . .	48	50
Sottotenenti. . . . .		

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 2<sup>a</sup> colonna di questa tabella.

(Approvato).

#### Art. 9.

Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore saranno, per gli effetti del precedente articolo, considerati come promossi al detto grado.

(Approvato).

#### Art. 10.

Il limite di età di cui all'articolo 8 non è applicabile ai generali d'esercito.

Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo d'armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di età in cui debbono cessare dal servizio attivo è stabilito a 68 anni.

(Approvato).

#### § 3. — Ufficiali in congedo.

#### Art. 11.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, è necessario soddisfare alle condizioni dell'art. 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle

condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;

2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;

3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

(Approvato).

#### Art. 12.

È fatta eccezione per i sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, i quali dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'art. 4, possedere la laurea in medicina o zootria, avere il grado di istruzione militare che verrà stabilito con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

(Approvato).

#### Art. 13.

Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile semprechè abbiano obblighi personali di servizio in dette classi.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che hanno età non superiore ai 40 anni.

(Approvato).

#### Art. 14.

I sottotenenti di milizia territoriale, compresi gli ufficiali sanitari, sono nominati fra i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 4°, salvo il limite superiore d'età che è stabilito in 40 anni, e che posseggano i requisiti da determinarsi con decreto reale.

(Approvato).

#### Art. 15.

Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di milizia territoriale:

1. Gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente che non sono nominati ufficiali di complemento ed appartengono ad una classe di leva che è ancora obbligata al servizio di milizia territoriale;

2. Gli ufficiali di complemento che cessano di far parte di tal categoria di ufficiali quando la loro classe di leva è ancora obbligata al servizio nella milizia territoriale.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quegli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e quelli di complemento che senza superare i limiti di età stabiliti all'art. 21, appartengono a classi di leva già esonerate dall'obbligo di servizio nella milizia territoriale.

(Approvato).

#### Art. 16.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata a

- 6 anni pel grado di sottotenente;
- 6 anni pel grado di tenente;
- 8 anni pel grado di capitano,
- e 4 anni per tutti gli altri gradi.

(Approvato).

#### Art. 17.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire avanzamento, se non dopo che vennero promossi a grado superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità, esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani.

(Approvato.)

#### Art. 18.

Nessuno può far parte della categoria ufficiali di complemento se ha oltrepassato l'età di 40 anni.

(Approvato).

#### Art. 19.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale.

(Approvato).

#### Art. 20.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi pur conservando il grado con la relativa uniforme:

- a 75 anni gli ufficiali generali;
- a 65 » » superiori;
- a 60 » » inferiori.

(Approvato).

#### Art. 21.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

- a 58 anni gli ufficiali superiori;
- a 52 » i capitani;
- a 50 » i tenenti e sottotenenti.

Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di età, gli ufficiali possono a loro domanda esser iscritti col grado rispettivo nella riserva.

(Approvato).

### TITOLO II.

Del modo col quale si effettua l'avanzamento.

#### CAPO I.

*Norme generali.*

#### Art. 22.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, salvo le eccezioni indicate tassativamente dalla presente legge, con promozioni successive da un grado all'altro, nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2.

Non sono concessi gradi onorari.

(Approvato).

#### Art. 23.

Le promozioni hanno luogo:

- a) a scelta pei graduati di truppa;
- b) per anzianità ed a scelta per gli ufficiali in attività di servizio;
- c) ad anzianità per gli ufficiali in congedo.

Esse sono ordinate:

- d) nei gradi di truppa dal ministro della guerra o dalle autorità da esso all'uopo permanentemente delegate;

e) nei gradi di ufficiale per decreto reale. Il conferimento del grado è rappresentato dai distintivi del grado stesso.

(Approvato).

#### Art. 24.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.

Il modo di accertamento della idoneità alla promozione è determinato dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 25.

È riservato al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato.

Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal ministro solo quando abbia avuto il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 31, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento.

(Approvato).

### CAPO II.

#### *Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento.*

#### Art. 26.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità. In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 2, vengono per grado ed in ciascun corpo compilati i quadri d'avanzamento, che servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa.

(Approvato).

#### Art. 27.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1. Ufficiali dell' arma dei carabinieri reali.
2. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze).
3. Ufficiali dell' arma di cavalleria.
4. » » d' artiglieria.
5. » » del genio.
6. » del personale permanente dei distretti.
7. » delle fortezze.
8. Ufficiali del corpo sanitario.
9. » » di commissariato.
10. » » contabile.
11. » » veterinario.

Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono iscritti per gradi in unico ruolo d'anzianità, ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianità del rispettivo corpo.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono iscritti nei ruoli d'anzianità dell' arma di loro provenienza.

(Approvato).

#### Art. 28.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva, sono iscritti, a seconda della categoria a cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è disposto dall'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 29.

Non è permesso il trasferimento da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati nella presente legge.

I trasferimenti di ruolo degli ufficiali hanno luogo per decreto reale.

(Approvato).

#### Art. 30.

In conformità dei ruoli di anzianità, da apposite Commissioni, determinate dal regola-

mento di cui all'art. 2, e nei limiti e modi prescritti da detto regolamento, si compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

(Approvato).

#### Art. 31.

Le proposte di avanzamento degli ufficiali, contenute nei quadri di avanzamento, siano esse ad anzianità od a scelta, dovranno essere confermate da una Commissione di grado superiore a quella che li compilò.

Le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale dovranno esser confermate da una Commissione centrale composta dei comandanti di corpo d'armata e da quegli altri ufficiali generali che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

### CAPO III.

#### *Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali.*

#### Art. 32.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 5.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 5.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 3 dell'art. 5, potranno esser promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

(Approvato).

#### Art. 33.

I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti esclusivamente dai marescialli d'alloggio.

I sottotenenti del personale delle fortezze sono tratti dai sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio.

(Approvato).

#### Art. 34.

I tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo ruolo d'anzianità, salvo le eccezioni dell'art. 35.

(Approvato).

#### Art. 35.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per metà da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola con anzianità relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta negli esami stessi. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno, possono essere occupati per un terzo con tenenti trasferitivi dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(Approvato).

#### Art. 36.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni arma o corpo, possono esser concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri tre quarti essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente deve esser entrato nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo d'anzianità degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti presi complessivamente); aver frequentato e superati

gli esami finali della scuola di guerra, ovvero aver superato esami speciali da determinarsi per ogni arma o corpo per decreto reale.

(Approvato).

Art. 37.

I capitani di stato maggiore sono scelti giusta apposite norme stabilite con decreto reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno, col grado di capitano un reparto della propria arma.

(Approvato).

Art. 38.

I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo di anzianità.

È fatta eccezione per i maggiori del corpo sanitario, i quali sono nominati per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di loro provenienza, quando, per la loro sede di anzianità, raggiungono il primo quindicesimo del ruolo organico dei capitani dell'arma stessa.

(Approvato).

Art. 39.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore che hanno prestato almeno due anni di servizio come maggiori nell'arma di provenienza.

(Approvato).

Art. 40.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo d'anzianità.

I maggiori del Corpo di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianità, sia nel Corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, quando per la loro sede di anzianità raggiun-

gano il primo decimo del ruolo organico dei maggiori dell'arma stessa.

I tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno servito come maggiori nel corpo di stato maggiore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado di tenenti colonnelli.

(Approvato).

Art. 41.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli del rispettivo ruolo d'anzianità.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, e possono esser richiamati nel corpo di stato maggiore dopo esser stati promossi colonnelli nell'arma di provenienza.

(Approvato).

Art. 42.

Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro designazione a comandanti d'armata, in guerra, a comandanti di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore dell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta.

(Approvato).

Art. 43.

Le promozioni a generale d'esercito hanno luogo soltanto in guerra.

(Approvato).

Art. 44.

Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore di qualsiasi grado potranno esser trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(Approvato).

Art. 45.

I posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promozione ad anzianità nel corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria o genio, se trattasi di personale delle fortezze. La quota parte che sarà devoluta alle

promozioni e quella ai trasferimenti sarà stabilita per decreto reale.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno esser promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli ufficiali del genio sono promossi al grado superiore per anzianità nella propria arma quando gli ufficiali d'artiglieria di pari grado ed anzianità ottengono la stessa promozione nella loro arma.

(Approvato.)

#### Art. 46.

I posti vacanti nei vari gradi del corpo invalidi e veterani sono coperti con ufficiali di pari grado tratti dalle varie armi.

(Approvato.)

#### Art. 47.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianità. I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari dal servizio attivo permanente, possono esser promossi capitani per anzianità.

I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dimissionari del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dei gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.

(Approvato.)

### TITOLO III.

#### Del modo di computare l'anzianità.

#### Art. 48.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

A parità di data di nomina o di decreto l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni l'anzianità è determinata dall'età.

(Approvato.)

#### Art. 49.

L'anzianità relativa dei sottotenenti nominati colla stessa data verrà determinata con norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 2.

(Approvato.)

#### Art. 50.

L'anzianità di grado dei sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare decorre dal giorno in cui furono promossi al terzo corso dell'Accademia stessa, o in cui vi furono riconfermati se dovettero ripeterlo.

(Approvato.)

#### Art. 51.

Ai sottotenenti medici e veterinari è computato per l'anzianità di grado il tempo trascorso in servizio effettivo come sottotenenti di complemento.

(Approvato.)

#### Art. 52.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

È fatta eccezione pei tenenti dei carabinieri reali, la cui anzianità relativa è determinata dall'epoca di ingresso nella nuova arma. Ove però questi ufficiali siano ritrasferiti nell'arma di provenienza riprenderanno l'anzianità prima posseduta.

(Approvato.)

#### Art. 53.

Nel computo di anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2. Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4. Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

(Approvato).

#### Art. 54.

Il tempo trascorso in disponibilità od in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione.

(Approvato).

### TITOLO IV.

#### Disposizioni relative al tempo di guerra.

#### Art. 55.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.

Qualunque militare di truppa può essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra purchè abbia compiuto il 18° anno di età.

(Approvato).

#### Art. 56.

I termini fissati dagli articoli 7 e 16 sono ridotti a metà in tempo di guerra ed il limite di età di 19 anni stabilito dall'articolo 4 è ridotto a 18.

I termini per le promozioni possono derogarsi solo:

a) per le promozioni straordinarie di cui all'art. 55;

b) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

(Approvato).

#### Art. 57.

In tempo di guerra i medici civili che non abbiano contratti impegni con la Croce Rossa possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualsiasi grado.

(Approvato).

#### Art. 58.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e 21 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 59.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali e militari di truppa in servizio attivo.

(Approvato).

#### Art. 60.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

(Approvato).

### TITOLO V.

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 61.

Le disposizioni dell'art. 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, secondo apposite norme da stabilirsi con decreto reale.

(Approvato).

#### Art. 62.

Ai capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della

scuola di guerra ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei regi decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti Decreti.

Ai tenenti che alla promulgazione della presente legge si troveranno nelle stesse condizioni dei capitani contemplati col precedente capoverso, saranno parimenti conservati gli stessi diritti a meno che non credano di optare per l'avanzamento a scelta secondo è stabilito dall'articolo 36 della presente legge.

Ai maggiori che già trovansi nel Corpo di stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto del secondo paragrafo dell'art. 40 della presente legge.

I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero già superato gli esami stabiliti con decreto reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale decreto per l'avanzamento a scelta.

Agli ufficiali superiori che già trovansi nel Corpo di stato maggiore o vi saranno trasferiti nel seguito, sarà considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.

I capitani che già trovansi nel Corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come è stabilito dall'art. 2 del decreto reale 29 marzo 1885.

(Approvato).

#### Art. 63.

Per quattro anni dalla data della promulgazione della presente legge, i sottufficiali potranno essere promossi sottotenenti contabili, anche quando superino l'età prescritta dall'articolo 4 e purchè non oltrepassino il trentaduesimo anno.

(Approvato).

#### Art. 64.

I tenenti d'artiglieria e genio ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi capitani a scelta qualora risultassero posposti nell'avanzamento ad un ufficiale della stessa arma meno anziano cui spettasse l'avanzamento a scelta in applicazione dell'art. 36 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 65.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'art. 20 della legge 29 giugno 1882, cesseranno di occupare tale posizione alle seguenti età:

56 anni ufficiali superiori;

50 anni ufficiali inferiori.

(Approvato).

#### Art. 66.

Gli ufficiali medici che, prima della presente legge, avessero conseguito per esame diritto all'avanzamento a scelta, saranno promossi nelle forme e proporzioni stabilite dalla legge 13 novembre 1853.

Agli allievi dell'Accademia militare e della scuola militare, che, alla promulgazione della presente legge, ne staranno facendo i corsi, il limite inferiore di età per la nomina a sottotenente è mantenuto a 18 anni.

(Approvato).

#### Art. 67.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative all'avanzamento e alla nomina a sottotenente, sancite anteriormente alla presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Senatore TAVERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA. È pervenuta all'Ufficio centrale una petizione di alcuni ufficiali di riserva, i quali domanderebbero che fosse tolta la limitazione che è nella legge poco fa approvata dal Senato, per cui essi non possono conseguire che una sola promozione quando sono in tale

condizione, appoggiandosi al fatto che gli ufficiali di milizia territoriale possono invece averne più di una.

L'Ufficio centrale, esaminata la cosa e fatto il confronto tra le due condizioni, stima che se si dovesse accordare agli ufficiali di riserva la stessa possibilità limitata in tempo di pace di conseguire tre o quattro promozioni, ne verrebbero inconvenienti abbastanza gravi, che io per la loro evidenza non mi dilungo a dimostrare.

Perciò l'Ufficio centrale propone su questa l'ordine del giorno puro e semplice.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Io appoggerei la proposta dell'Ufficio centrale che mi pare evidentemente accettabile.

Non si tiene conto che gli ufficiali della milizia territoriale prestano di quando in quando servizio in tempo di pace, e sono tenuti a prestarlo quante volte fossero chiamati. Ciò non è per gli ufficiali di riserva, i quali non possono essere chiamati che in tempo di guerra.

Inoltre, per poter conseguire la promozione gli ufficiali di milizia territoriale e di complemento sono prima chiamati in servizio per i prescritti esami, e per dar prova della loro idoneità al grado superiore.

E solo in questo modo essi possono raggiungere successivamente i gradi più elevati della gerarchia.

Invece gli ufficiali di riserva hanno generalmente lasciato il servizio attivo permanente con grado piuttosto elevato e perciò, nella considerazione dei loro assai limitati obblighi di servizio, mi pare sufficiente accordare ai medesimi una sola promozione.

E così sarà anche maggiormente salvaguardato il prestigio del grado, ciò che certamente non potrebbe dirsi se un ufficiale della riserva, senza mai far servizio, potesse conseguire successive promozioni, specialmente nei gradi più elevati.

Non potrei quindi che appoggiare caldamente la proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale sulla petizione testè letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato crede si potrebbe fare un'altra inversione all'ordine del giorno, passando alla discussione dei due progetti di legge ai numeri 5 e 6, relativi ad assegnazioni straordinarie.

Chi approva questa proposta d'inversione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rinvio alla votazione a scrutinio segreto di due progetti di legge ciascuno di un solo articolo, relativi ad assegnazioni straordinarie per maggiori spese (N. 163 e 167).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: « Assegnazione straordinaria di L. 8,829 72 per maggiori spese degli esercizi precedenti e corrispondente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 ».

Prego dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

#### Articolo unico.

È autorizzata la iscrizione della somma di L. 8,829 72 ad un capitolo speciale da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1895-96 col numero 145 bis e con la denominazione « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 184, - Monumento da erigersi in Roma alla memoria di Marco Minghetti - aggiunto allo stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1895 96 ».

A compenso della spesa predetta verrà contemporaneamente portata una corrispondente diminuzione allo stanziamento del capitolo numero 134 « Assegni di disponibilità » dello stato di previsione predetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Viene ora in discussione il n. 6: « Assegnazione straordinaria di L. 11,500 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell' interno per l' esercizio 1895-96, per il pagamento dovuto alla ditta Giachetti di Torre Annunziata, in seguito all' abbruciamento disposto dalle locali autorità governative di un barcone di sua proprietà, non che delle relative spese di giudizio ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 11,500 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell' interno per l' esercizio 1895-96 al nuovo capitolo n. 115 *quater*: « Pagamento della somma dovuta alla ditta Giachetti di Torre Annunziata in seguito dell' abbruciamento disposto dalle locali autorità governative di un barcone di sua proprietà, nonchè delle relative spese di giudizio ».

PFESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, nè essendovi oratori iscritti, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Leggo ora l' ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione dell' eccedenza d' impegni per la somma di L. 4,800,000 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 32 - Contributo dello Stato per le spese d' Africa - dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio finanziario 1894-95 (n. 131);  
Avanzamento nel regio esercito (n. 10-3);  
Assegnazione straordinaria di L. 8829 72 per maggiori spese degli esercizi precedenti e corrispondente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l' esercizio finanziario 1895-96 (n. 168);  
Assegnazione straordinaria di L. 11,500 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio 1895-96, per il pagamento dovuto alla ditta Giachetti di Torre Annunziata, in seguito all' abbruciamento disposto dalle locali autorità governative di un barcone di sua proprietà, non che delle relative spese di giudizio (n. 167).

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull' ordinamento dell' esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito (n. 109 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1896-97 (n. 165);

Conversione in legge dei regi decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzano il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al n. 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318 (n. 171).

La seduta è levata (ore 17 e 20).